

cedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (*Spesa obbligatoria*), lire 1,185,500.

Capitolo 22. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patticorda e Marina di Catanzaro allo stretto di Veraldi dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'articolo 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, numeri 4785 e 5550 - Interessi (*Spesa obbligatoria*) lire 1,432,000.

Capitolo 23. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000.

Capitolo 24. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339 e 8 agosto 1895, n. 486 (*Spesa obbligatoria*), lire 450,000.

Capitolo 25. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (*Spesa obbligatoria*), lire 15,580,210.

Capitolo 26. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª) (*Spesa obbligatoria*), lire 25,306.29.

Capitolo 27. Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia, per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (*Spesa obbligatoria*), lire 140,190.

Capitolo 20. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (articolo 7 del contratto) (*Spesa obbligatoria*), lire 32,061,645.88.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Diligenti.

Diligenti. L'anno scorso, quando si discusse questo bilancio, io domandai all'onorevole ministro se a queste annualità si sarebbe applicato l'aumento della ritenuta che si è applicato alla rendita e alle obbligazioni ferroviarie dello Stato o delle Società.

Mi pare che quest'anno la cifra delle sovvenzioni o annuità alle ferrovie meridionali sia la stessa degli anni precedenti.

Si tratta d'una sovvenzione chilometrica enorme per lo Stato, che si dà per l'antica rete delle ferrovie meridionali, la quale per-

mette alla Società di distribuire un dividendo di 33 lire per azione, il quale si può dire che è basato esclusivamente su questa sovvenzione governativa, poichè i proventi delle ferrovie non basterebbero che in parte a far fronte al pagamento degli interessi delle obbligazioni.

Io, dico il vero, non ho eseguite le indagini necessarie, che forse avrei potuto fare anche io, ma che certo molto più agevolmente possono farsi dal ministro che l'anno scorso promise effettivamente di farle.

Per conseguenza io domanderei anche quest'anno quella risposta che non potei avere l'anno passato. Io non so se si possa fare eccezione per la qualità del credito, ma io credo che sia un'annuità, come dice il capitolo stesso, che deve essere colpita in un modo o in un altro, come qualunque altro credito di Società o di privati.

Ora aggiungo che se si fosse fatto l'aumento della ritenuta, questa avrebbe esercitato una influenza certo non favorevole al dividendo stesso. Invece il dividendo è rimasto anche quest'anno invariato in 33 lire, ossia più che il sei e mezzo per cento netto per azione.

Questo mi persuade che nessuna ritenuta o aumento di ritenuta fu applicato, anche all'infuori degli schiarimenti che avesse potuto dare il Governo in proposito. Rinnovo perciò la mia domanda al ministro.

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Colombo, ministro del tesoro. Se ho ben compreso, l'onorevole Diligenti desidera sapere se io creda che si debbano applicare le ritenute alle annualità contemplate nell'articolo 28 e successivi. Ora io faccio osservare all'onorevole Diligenti che qui si tratta non di utili verificati in un'azienda, ma di corrispettivi convenuti per contratto. Quelli dell'articolo 28 si riferiscono alle convenzioni del 1885, e quelli degli articoli successivi si riferiscono alle convenzioni fatte per costruzione di ferrovie colla legge del 1888. Non potrei quindi dare all'onorevole Diligenti altra risposta se non questa: che non credo che si possano modificare le cifre stabilite dalle convenzioni che ho citate.

Presidente. Non facendosi altre osservazioni, questo capitolo 28 si intenderà approvato con lo stanziamento proposto.

Capitolo 29. Corrispettivo chilometrico